SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 28 settembre 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 2011.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182, giorni relativo all'emissione del 31 agosto 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 67782 del 24 agosto 2011, che ha disposto per il 31 agosto 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art.4 del menzionato decreto n. 67782 del 24 agosto 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari a 2,140. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,930.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,897 ed a 3,134.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2011

p.Il direttore generale: CANNATA

11A12689

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Angelo Cazzaro Menini Breno, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di giornalista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del Sig. Angelo Cazzaro Menini Breno nato a Marilia (Brasile) il 9 dicembre 1983, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Jornalista professional» di cui è in possesso, di cui è in possesso, conseguito Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Giornalista»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bacharelado-comunicacao social: jornalisno», conseguito presso la «Pontificia Universidade Catolica de Campinas» in data 21 febbraio 2005;

Preso atto che l'istante risulta di aver ottenuto la registrazione come «Jornalista profissional diplomado» presso il «Ministerio de Trabalho e Emprego» matricola 052427;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011 nella quale è stato espresso parere favorevole;

Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale dei giornalisti nella conferenza di cui sopra;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Giornalista, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49 comma del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Al Sig. Angelo Cazzaro Menini Breno nato a Marilia (Brasile) il 9 dicembre 1983, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei Giornalisti professionisti e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova scritta consiste in un esame nelle seguenti materie: 1) redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonché sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita; la prova orale verte sulle seguenti materie: 1) norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista, 2) diritti, doveri, etica e deontologia professionale;

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti.

11A12287

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Mancini Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Mancini Luca nato il 24 dicembre 1979 a Firenze, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Mancini è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza ottenuto in data 7.6.2004 presso la Università degli studi di Firenze;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze in data 14.9.2009;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 18 novembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Murcia» dall'11 marzo 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Mancini Luca nato il 24.12.1979 a Firenze, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12301

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Giolitti Giovanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Giolitti Giovanna, nata il 23 novembre 1975 a Savigliano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie la richiedente è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Genova in data 12 maggio 2003;

Considerato che l'istante ha presentato documentazione relativa a esperienza in Italia e l'iscrizione al patrocinio;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pinerolo attestato in data 17 giugno 2005;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 27 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 30 ottobre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 22 novembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art.2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazio-

ne alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto inoltre che non può considerarsi utile ai fini di una riduzione della prova attitudinale l'ulteriore documentazione prodotta;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al Sig. Giolitti Giovanna, nata il 23 novembre 1975 a Savigliano, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12302

DECRETO 30 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bestazzi Rosita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Bestazzi Rosita nata il 23 febbraio 1973 a Novara, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Bestazzi è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto in data 11 aprile 2002 in Italia presso la Università degli studi di Milano;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano in data 11 novembre 2004;

Considerato, altresì, che l'interessata ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Milano di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 18 novembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Masrid» dal 28 gennaio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di Stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di Stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di Stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di Stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Bestazzi Rosita nata il 23 febbraio 1973 a Novara, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12111

DECRETO 30 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Colferai Fabio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Colferai Fabio, nato il 18 febbraio 1984 a Feltre, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici laurea di primo livello in scienze giuridiche del 21 settembre 2006 e laurea specialistica in giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli studi di Padova in data 26 febbraio 2009 conseguite presso l'Università degli studi di Padova;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Belluno del 4 aprile 2011;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 3 marzo 2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Alcalà de Henares dal 14 gennaio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Colferai Fabio, nato il 18 febbraio 1984 a Feltre, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12112

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Finalsan Ultima Rtu.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE.

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91 /414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 4 aprile 2006 presentata dall'Impresa W. Neudorff GmbH KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Mühle 3, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NEU 1171 H AF PPO contenente le sostanze attive acido pelargonico ed idrazide maleica;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva idrazide maleica, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva acido pelargonico, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 27 aprile 2011 prot. 13540 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 17 maggio 2011 da cui risulta che l'Impresa W. Neudorff GmbH KG ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in FINALSAN ULTIMA RTU;

Ritenuto di autorizzare il prodotto FINALSAN ULTIMA RTU fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva acido pelargonico;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Mühle 3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FINALSAN ULTIMA RTU con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100-250 — 500; L 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere W. Neudorff GmbH KG — D-21337 Lüneburg, Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13220.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FINALSAN ULTIMA RTU

Erbicida totale per impieghi contro erbe infestanti, muschi e alghe. Prodotto pronto all'uso

COMPOSIZIONE	
Acido Pelargonico puro	**g. 3,08 (= 31,02 g/L)**
Idrazide maleica	**g. 0,49 (= 4,95 g/L)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

W. Neudorff GmbH KG
Postfach 1209 – An der Mühle 3
D-31857 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG
D-21337 Lüneburg, Germania

Distribuito da: ESCHER SRL
Via Miles, 2 – 20873 Cavenago Brianza (MB)
Tel. 02 95339216

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE
N. ...../PPO DEL
Contenuto: 100-250-500 ml 1 L
Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. PERSONE ED ANIMALI POSSONO RIENTRARE NELLE AREE TRATTATE IMMEDIATAMENTE DOPO CHE LA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE SI È ASCIUGATA.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ACIDO PELARGONICO 3,08% e IDRAZIDE MALEICA 0,49% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ACIDO PELARGONICO: --
IDRAZIDE MALEICA: Irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

FINALSAN ULTIMA RTU è un erbicida pronto all'uso con attività fogliare per contatto a base di idrazide maleica e di acido pelargonico. Il prodotto si impiega per il controllo delle erbe infestanti,delle alghe e dei muschi in parchi privati e giardini domestici (vialetti, bordure,aiuole, siepi, arredi costituiti da pietre) e per il diserbo delle piante da fiore ed ornamentali ivi coltivate.

È efficace contro un ampio spettro di erbe infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni quali ad esempio Dente di leone (*Taraxacum officinale*), plantaggine (*Plantago maior*), *Poa spp., Lamium sp. Stellaria media*, stoppione (*Cirsium arvense*), *Polygonum aviculare*, muschi ed alghe.

FINALSAN ULTIMA RTU svolge al meglio la sua efficacia contro infestanti giovani ed in attiva crescita. Non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe.

FINALSAN ULTIMA RTU non possiede alcun effetto residuale e pertanto si potrebbe avere la ricrescita delle infestanti controllate. Pertanto, durante il periodo vegetativo, possono essere necessari trattamenti ripetuti a 30-60 giorni di distanza. L'azione erbicida del prodotto si manifesta entro un giorno. FINALSAN ULTIMA RTU non è nocivo per i lombrichi, per gli acari utili (*Typhlodromus pyri*) e per le api.

La speciale confezione dotata di erogatore manuale a getto regolabile consente una facile applicazione del prodotto.

DOSI DI IMPIEGO

- Contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni in **parchi privati e giardini domestici (vialetti, bordure,aiuole, siepi)**: impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadrato di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni effettuando fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.
- Contro infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni **per il diserbo delle piante da fiore ed ornamentali (legnose e non) coltivate in parchi privati e giardini domestici**, impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadro di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. FINALSAN ULTIMA RTU può essere impiegato per trattare le infestanti sottostanti alberi e arbusti in quanto le piante legnose non vengono danneggiate. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni effettuando fino a un massimo di 2 applicazioni/anno. Non usare FINALSAN ULTIMA RTU per il controllo delle malerbe in prati e tappeti erbosi.
- Contro alghe e muschi **in parchi privati e giardini domestici (vialetti, bordure,aiuole, siepi, arredi costituiti da pietre)**. Impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadro di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni effettuando fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.

Avvertenze:
Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocandone la morte. In ogni caso non irrorare in presenza di vento.
Temperature inferiori ai 10°C e piogge entro le 12 ore possono ridurre l'efficacia del trattamento.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE: Dopo l'applicazione del prodotto non effettuare lavorazioni del terreno come arature o fresature per un giorno in modo tale che FINALSAN ULTIMA RTU esplichi appieno la sua efficacia. Il prodotto può essere applicato senza danno su superfici che presentano lastricati, pavimentazioni in pietra o cemento. Le eventuali macchie biancastre che si potrebbero formare a seguito del trattamento vengono completamente e prontamente eliminate da una pioggia o da un lavaggio. In caso di impiego su superfici costituite da diverso materiale effettuare piccoli saggi preliminari (in parti meno visibili) prima di intervenire su scala più ampia. Non impiegare il prodotto su pavimenti e superfici in resina artificiale.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

27 GIU. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FINALSAN ULTIMA RTU

Erbicida totale per impieghi contro erbe infestanti, muschi e alghe.

Prodotto pronto all'uso

COMPOSIZIONE		
Acido Pelargonico puro	**g.**	**3,08 (= 31,02 g/L)**
Idrazide maleica	**g.**	**0,49 (= 4,95 g/L)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**	

Contenuto: 100 ml

Partita n.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

W. Neudorff GmbH KG
Postfach 1209 – An der Mühle 3
D-31857 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE
N. ...../PPO DEL

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG
D-21337 Lüneburg, Germania

Distribuito da: ESCHER SRL - Via Miles, 2 – 20873 Cavenago Brianza (MB) - Tel. 02 95339216

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

27 GIU. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A12440

DECRETO 27 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Drago Wg.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 8 giugno 2011 dall'impresa Isagro S.p.A. con sede legale in Milano, via Caldera 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Drago WG contenente la sostanza attiva Rame solfato, uguale al prodotto di riferimento denominato Poltiglia Caffaro 20 DF New registrato al n. 7401 con D.D. in data 2 febbraio 1988 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 3 marzo 2009, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Poltiglia Caffaro 20 DF New registrato al n. 7401;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Rame solfato nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Rame solfato;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 novembre 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Rame solfato in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2011, l'Impresa Isagro S.p.A. con sede legale in Milano, via Caldera 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DRAGO WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/95 della sostanza attiva Rame solfato, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,5 - 1 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Isagro S.p.A - Adria Cavanella Po (Rovigo).

Il prodotto è confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Isagro S.p.A - Aprilia (Latina).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15195.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

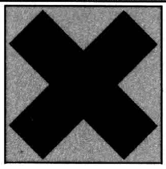
DRAGO WG
GRANULI IDRODISPERDIBILI
FUNGICIDA RAMEICO

Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

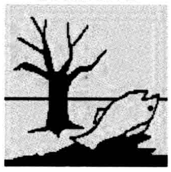
COMPOSIZIONE
Rame metallo (da solfato neutralizzato con calce spenta) .... g. 20
Coformulanti .... q.b. a g. 100

Partita n°......
Contenuto netto: 0.5, 1, 10, 20 25 Kg
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO). Stabilimento di confezionamento: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).
Distribuito da: Europhyto T.S.A. srl via Marconi, 13 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Frasi di rischio (R): Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza (S): Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.



IRRITANTE



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida in granuli idrodisperdibili a base di solfato di rame neutralizzato con calce spenta. DRAGO WG è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.

DOSI (PER 100 LITRI DI ACQUA) E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (solitamente 1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.
VITE - Peronospora, Marciume nero degli acini, Melanosi, azione collaterale su Escoriosi e Rossore parassitario. Intervenire alla dose di 500-1000 g in funzione delle condizioni climatiche, (pioggia, temperatura, bagnature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva. Solitamente intervalli di 6-8 giorni tra i trattamenti assicurano risultati ottimali.
AGRUMI - Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto, Fumaggine. Azione collaterale nei confronti di Batteriosi. Intervenire mensilmente alla dose di 650-1000 g a partire dalla fine di Gennaio.
Melo - Ticchiolatura: intervenire alla dose di 500-830 g prima della fioritura, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche (pioggia, temperatura, bagnature), dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.
Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 830 g.
Marciume del colletto: 650-830 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Pero - Ticchiolatura, Septoriosi: intervenire alla dose di 500-830 g prima della fioritura, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, (pioggia, temperatura, bagnature) dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva.
Monilia, Cancro delle pomacee - intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 830 g.
Marciume del colletto: 650-830 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Colpo di fuoco batterico.

- trattamenti primaverili e invernali alla dose di 500-830 g.

Cotogno - Monilia, Cancro delle pomacee. Intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 830 g.
Su melo, pero e cotogno sospendere i trattamenti a inizio fioritura.
Mandorlo - Corineo, Monilia.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.
Albicocco - Corineo, Monilia. Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.
Ciliegio - Monilia, Bolla.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g.
Marciume del colletto: 650-1000 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.
Pesco, Nettarine e percoche - Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.
Susino - Corineo, Monilia, Maculatura batterica.Trattamenti invernali alla dose di 1300-2000 g. Cancro batterico: 500-1000 g alla caduta delle foglie. Effettuare 3-4 applicazioni ogni 7-10 giorni.
Su pesco, nettarine, percoche, albicocco, ciliegio, susino limitare i trattamenti al periodo invernale.
Fragola - Vaiolatura, Marciume del colletto: intervenire alla ripresa vegetativa alla dose di 450-500 g.
Olivo - Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o occhio di pavone: intervenire nelle epoche a maggior rischio infettivo (autunno, primavera) alla dose di 500-1000 g.
Actinidia - Marciume del colletto: 650-1000 g. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta. Batteriosi (*Pseudomonas viridiflava*): g 1000-1200. Intervenire in autunno alla caduta delle foglie ed in primavera alla schiusura delle gemme.
Fruttiferi a guscio (nocciolo, castagno, mandorlo, noce, pino da pinoli e pistacchio) e fruttiferi vari - Cancri rameali, Batteriosi: trattamenti autunno-invernali alla dose di 1000 g ; trattamenti primaverili - estivi alla dose di 500-800 g.

ORTAGGI
Intervenire alla dose di 450-650 g iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno: Peronospora, azione collaterale su Muffa grigia e Marciumi batterici - **Pomodoro:** Cladosporiosi, Septoriosi, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi - **Melanzana:** Vaiolatura dei frutti, Moria delle piantine. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi – **Melone** (dose massima 4,4 kg di formulato per ettaro), **Cocomero** (dose massima 4,4 kg di formulato per ettaro), **Zucca** (dose massima 4,4 kg di formulato per ettaro), **Zucchino, Cetriolo, Cetriolino:** Maculatura angolare, Peronospora. Azione collaterale su Muffa grigia e, Marciume molle batterico - **Cavoli:** Peronospora, Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella. Azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi - **Asparago:** Ruggine. Azione collaterale su Muffa grigia (limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni)- **Carciofo, Cardo:** Peronospora della lattuga. Azione collaterale su Marciume molle batterico - **Finocchio, Sedano, Prezzemolo:** Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano. Azione collaterale su Marciume molle batterico - **Ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi -** Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi.

COLTURE INDUSTRIALI
Oleaginose: Peronospora, Antracnosi: 5-8 kg/ha. Iniziare gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie.
Patata - Peronospora, Alternariosi delle solanacee. Intervenire alla dose di 5 kg per ettaro, iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Barbabietola da zucchero - Cercospora, Peronospora, Ruggine: intervenire alla dose di 5-5,5 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Tabacco - Peronospora, Batteriosi, Antracnosi: intervenire alla dose di 5-8 kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
FLOREALI, ORNAMENTALI - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi. Intervenire alla dose di 500-1000 g iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 1300-2500 g quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri etc.) e con quelli contenenti Thiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, FRAGOLA, AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CUCURBITACEE, 7 GIORNI PER PATATA, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE EDULI. Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura per le pomacee
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Etichetta autorizzata con D.D del

27 GIU. 2011

Ver. 013 (Univoco: 1815147471.39917.48)

11A12442

DECRETO 27 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Isacop WG.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 8 giugno 2011 dall'impresa Isagro S.p.A.con sede legale in Milano, via Caldera, 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ISACOP WG contenente la sostanza attiva Rame metallo da ossicloruro, uguale al prodotto di riferimento denominato Cuprocaffaro Micro registrato al n. 9012 con D.D. in data 2 dicembre 1996 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 31 dicembre 2010, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Cuprocaffaro Micro registrato al n. 9012;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Rame metallo da ossicloruro nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Rame metallo da ossicloruro;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 novembre 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Rame metallo da ossicloruro in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2011, l'Impresa Isagro S.p.A. con sede legale in Milano, via Caldera, 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ISACOP WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva Rame metallo da ossicloruo, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,5 - 1 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: ISAGRO S.p.A - Adria Cavanella Po (Rovigo).

Il prodotto è confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: ISAGRO S.p.A - Aprilia (Latina).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15194.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

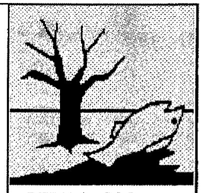
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ISACOP WG
Granuli idrodispersibili
Fungicida non colorato per la difesa di vite, fruttiferi, olivo, colture ortive, barbabietola da zucchero, patata, colture ornamentali e floreali, cipresso.



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Rame metallo (da ossicloruro tetraramico)............ g. 37,5
Coformulanti ed inerti............ q.b. a g. 100

Registrazione Ministero della Salute n° del
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Stabilimento di confezionamento: Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).
Partita N°......
Contenuto netto: 0.5- 1 - 10 -20 - 25 Kg
Frasi di rischio (R): Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA en-dovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida ad ampio spettro di azione contenente rame sotto forma di ossicloruro tetraramico. La formulazione in granuli idrodispersibili assicura la massima semplicità e sicurezza d'impiego, in quanto riduce al massimo i fenomeni di spolveramento durante la preparazione della sospensione da irrorare.
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea alle dosi di seguito riportate. I valori citati si riferiscono ad irrorazioni effettuate con attrezzature a volume normale (1000 l/ha per Vite, 1500-1800 l/ha per Pomacee e Drupacee ed arboree in genere, 600-800 l/ha per le altre colture). In caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare la concentrazione in modo da mantenere la stessa dose ad ettaro.
VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario: intervenire preventivamente alla dose di 200-300 g per 100 l di acqua. In caso di infezioni particolarmente gravi e con tempo molto piovoso la dose può essere innalzata a 250-400 g per 100 litri d'acqua.
POMACEE (melo, pero, cotogno) - Ticchiolatura, Monilia, Nectria, Septoriosi del pero, Batteriosi
- trattamenti autunno invernali 450 g/hl
- trattamenti primaverili 200 - 250 g/hl

Sospendere i trattamenti all'inizio della fioritura.
Marciume del colletto: g 400-450 per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Pero - colpo di fuoco batterico:
- trattamenti primaverili e autunnali 200 - 250 g/hl

Sospendere i trattamenti all'inizio della fioritura.
DRUPACEE (pesco, albicocco, ciliegio, susino) mandorlo - Bolla. Corineo, Monilia, Cancro delle drupacee, azione collaterale contro batteriosi: 500-600 g/hl in trattamenti invernali.
Su **pesco, albicocco, ciliegio e susino** limitare i trattamenti al periodo invernale.
Marciume del colletto del ciliegio: g 400-500 per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
AGRUMI (arancio, limone, mandarino, clementine, bergamotto, cedro, pomelo, limetta, chinotto, tangerino) - Antracnosi, Cancro gommoso, Mal secco, Marciume o gommosi del colletto, - Azione collaterale contro Batteriosi: intervenire quando si verificano le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia alla dose di 250 - 300 g/hl.
Olivo - Occhio di pavone, Fumaggine, Piombatura, Rogna, Lebbra: 250-350 g/hl nei periodi più favorevoli alle malattie.
Actinidia - Marciume del colletto: g 400-500 per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Fragola - Marciume del colletto, Vaiolatura: intervenire alla ripresa vegetativa alla dose di 200-300 g/hl.

Ver. 024 (Univoco: 1264584500.39924.673)

Fruttiferi a guscio - Cancri rameali: trattamenti autunno-invernali alla dose di 450 g per 100 litri d'acqua; trattamenti primaverili - estivi alla dose di 200 - 250 g per 100 litri d'acqua.
ORTAGGI
Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie alla dose di 250 - 350 g/hl. Il trattamento esplica azione collaterale sulle batteriosi.
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno - Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciumi batterici; **Pomodoro** - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Melanzana** - Antracnosi, Moria delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Melone (dose massima 2,3 kg di formulato per ettaro), Cocomero (dose massima 2,3 kg di formulato per ettaro), Zucca (dose massima 2,3 kg di formulato per ettaro), Zucchino, Cetriolo, Cetriolino** - Maculatura angolare, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico; **CAVOLI** - Peronospora, Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, azione collaterale su: Muffa grigia - Alternariosi; **Asparago** - Ruggine, Azione collaterale su: Muffa grigia (limitare i trattamenti a subito dopo la raccolta dei turioni); **Carciofo, Cardo** - Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Finocchio, Sedano, Prezzemolo** - Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano, azione collaterale su Marciume molle batterico; **ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi** - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi.
COLTURE INDUSTRIALI
Oleaginose Peronospora, antracnosi: 2,5-3 kg/ha. Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie.
Patata - Alternariosi, Peronospora: 2,5-2,7 kg /ha.
Barbabietola da zucchero - Cercospora, azione collaterale su Peronospora, Ruggine: 2,5-3 kg/ha.
Tabacco - Peronospora: 2,5-3 kg/ha.
FLOREALI, ORNAMENTALI - Antracnosi, Peronospora, Ruggine, Ticchiolatura, Batteriosi (azione collaterale): Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie alla dose di 250 - 350 g/hl.
Cipresso - Cancro: trattamenti preventivi in primavera e autunno irrorando completamente tutto il fusto e la chioma alla dose di 800-1000 g/hl.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: diluire il prodotto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.
COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, commercio.
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, FRAGOLA, CUCURBITACEE, AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, 7 GIORNI PER PATATA, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE EDULI. Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura per le pomacee.
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Distribuzione commerciale: Europhyto T.S.A. srl, via Marconi, 13 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Etichetta autorizzata con D.D del

'2 7 GIU. 2011

11A12443

DECRETO 5 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Finalsan Plus Rtu.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 marzo 2006 presentata dall'Impresa W. Neudorff GmbH KG con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Miihle 3, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NEU 1171 H AF contenente le sostanze attive acido pelargonico ed idrazide maleica;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva idrazide maleica, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva acido pelargonico, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 27 aprile 2011 prot. 13539 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 17 maggio 2011 da cui risulta che l'Impresa W. Neudorff GmbH KG ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Finalsan Plus RTU;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Finalsan Plus RTU fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva acido pelargonico, fatta salva la presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in Emmerthal (Germania), An der Mühle 3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FINALSAN PLUS RTU con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 500; l 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13217.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FINALSAN PLUS RTU

Erbicida totale per impieghi contro erbe infestanti, muschi e alghe – Prodotto pronto all'uso

COMPOSIZIONE		
Acido Pelargonico puro	**g. 3,08**	**(=31,02 g/L)**
Idrazide maleica	**g. 0,49**	**(=4,95 g/L)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**	

Contenuto: 100-250-500 ml 1 L

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0
Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG - D-21337 Lüneburg, Germania

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. ..... DEL

Partita n.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. PERSONE ED ANIMALI POSSONO RIENTRARE NELLE AREE TRATTATE IMMEDIATAMENTE DOPO CHE LA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE SI È ASCIUGATA.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ACIDO PELARGONICO 3,08% e IDRAZIDE MALEICA 0,49% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ACIDO PELARGONICO: –
IDRAZIDE MALEICA: Irritante per cute e mucose, tremori, convulsioni fino al coma.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

FINALSAN PLUS RTU è un erbicida pronto all'uso con attività fogliare per contatto a base di idrazide maleica e acido pelargonico.
È efficace contro un ampio spettro di erbe infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni quali ad esempio Dente di leone (*Taraxacum officinale*), plantaggine (*Plantago maior*), *Poa spp., Lamium sp. Stellaria media*, stoppione (*Cirsium arvense*), *Polygonum aviculare*, muschi ed alghe.
FINALSAN PLUS RTU svolge al meglio la sua efficacia contro infestanti giovani ed in attiva crescita. Non è selettivo e pertanto durante i trattamenti è necessario evitare che il prodotto giunga a contatto con colture limitrofe.
FINALSAN PLUS RTU non possiede alcun effetto residuale e pertanto si potrebbe avere la ricrescita delle infestanti controllate. Pertanto, durante il periodo vegetativo, possono essere necessari trattamenti ripetuti a 30-60 giorni di distanza. L'azione erbicida del prodotto si manifesta entro un giorno. FINALSAN PLUS RTU non è nocivo per i lombrichi, per gli acari utili (*Typhlodromus pyri*) e per le api.
La speciale confezione dotata di erogatore manuale a getto regolabile consente una facile applicazione del prodotto.

DOSI DI IMPIEGO

- Contro infestanti annuali e perenni, mono e dicotiledoni in **aree non destinate alle colture agrarie, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline**: impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadrato di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni effettuando fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.
- Contro infestanti annuali e perenni mono e dicotiledoni su colture floreali ed ornamentali legnose e non, impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadro di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo quando le infestanti sono in attiva crescita fino allo stadio di 10 foglie (ad es. Dente di leone) e/o fino ad un'altezza massima di 10 cm (es. graminacee). Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. FINALSAN PLUS RTU può essere impiegato per trattare le infestanti sottostanti alberi e arbusti in quanto le piante legnose non vengono danneggiate. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni effettuando fino a un massimo di 2 applicazioni/anno. Non usare FINALSAN PLUS RTU per il controllo delle malerbe in prati e tappeti erbosi.
- Contro alghe e muschi in **aree non destinate alle colture agrarie, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline**. Impiegare il prodotto alla dose di 100 ml per metro quadro di superficie. Intervenire durante il periodo vegetativo. Assicurarsi una completa ed uniforme bagnatura delle infestanti da controllare in quanto solo le piante raggiunte dalla soluzione di irrorazione muoiono. Ripetere eventualmente i trattamenti a distanza di 30-60 giorni effettuando fino a un massimo di 2 applicazioni/anno.

Avvertenze:
Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocandone la morte. In ogni caso non irrorare in presenza di vento.
Temperature inferiori ai 10°C e piogge entro le 12 ore possono ridurre l'efficacia del trattamento.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE: Dopo l'applicazione del prodotto non effettuare lavorazioni del terreno come arature o fresature per un giorno in modo tale che FINALSAN PLUS RTU esplichi appieno la sua efficacia. Il prodotto può essere applicato senza danno su superfici che presentano lastricati, pavimentazioni in pietra o cemento. Le eventuali macchie biancastre che si potrebbero formare a seguito del trattamento vengono completamente e prontamente eliminate da una pioggia o da un lavaggio. In caso di impiego su superfici costituite da diverso materiale effettuare piccoli saggi preliminari (in parti meno visibili) prima di intervenire su scala più ampia. Non impiegare il prodotto su pavimenti e superfici in resina artificiale.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

- 5 LUG. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FINALSAN PLUS RTU

Erbicida totale per impieghi contro erbe infestanti, muschi e alghe.

Prodotto pronto all'uso

COMPOSIZIONE		
Acido Pelargonico puro	**g.**	**3,08 (= 31,02 g/L)**
Idrazide maleica	**g.**	**0,49 (= 4,95 g/L)**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**	

Contenuto: **100 ml**

Partita n.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

W. Neudorff GmbH KG
An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (Germania)
Tel. +49 051 55/624-0

REG. DEL MINISTERO DELLA SALUTE
N. ..... DEL

Stabilimento di produzione:
W. Neudorff GmbH KG
D-21337 Lüneburg, Germania

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

- 5 LUG. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ……………………………..

11A12441

DECRETO 15 luglio 2011.

Autorizzazione all' immissione in commercio del prodotto fitosanitario Resolva RTU.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 19 giugno 2008 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato RESOLVA RTU contenente le sostanze attive Glifosate e Diquat;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva n. 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015, in attuazione della direttiva n. 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto del 20 novembre 2001 di inclusione della sostanza attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva n. 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva n. 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa in indirizzo a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 23 marzo 2011 protocollo n. 8615 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data della suddetta nota;

Vista la nota pervenuta in data 8 aprile 2011 da cui risulta che l'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto RESOLVA RTU fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 di entrambe le sostanze attive glifosate e diquat, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RESOLVA RTU con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione di entrambe le sostanze attive glifosate e diquat nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 500 - 750; L 1 - 2 - 2,8 - 3 - 5.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa IRCA Service S.p.a. - Fornovo San Giovanni (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14369.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

RESOLVA® RTU

Erbicida sistemico totale, pronto all'uso, per aree non agricole

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

glifosate acido puro	g	0,81	(8,3 g/l)
diquat puro	g	0,03	(0,3 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100	

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Manipolare ed aprire il recipiente con cautela
Non gettare i residui nelle fognature
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)

Registrazione Ministero della Salute n. del

ℓ 1

Partita n. vedi corpo della confezione

Altre taglie:
ml 500-750; litri 2-2,8-3-5

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

glifosate	**0,81%**
diquat	**0,03%**

delle quali una (diquat) presenta i sintomi di intossicazione di seguito indicati, mentre per l'altra (glifosate) non è riportato un quadro sintomatologico specifico.

DIQUAT: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo.
L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

RESOLVA RTU, erbicida spray pronto all'uso a base di glifosate e diquat, consente, grazie alla presenza del glifosate, il controllo delle infestanti annuali (quali ad esempio Amaranto *Amaranthus* spp., Coda di volpe *Alopecurus myosuroides*, Crisantemo giallo *Chrysanthemum coronarium*, Erba porcellana *Portulaca oleracea*, Forasacco rosso *Bromus sterilis*, Ruchetta *Diplotaxis* spp.) e perenni (quali ad esempio Aspraggine *Picris* spp., Cardo *Cirsium* spp., Millefoglio *Achillea millefolium*, Ranuncolo *Ranunculus* spp.). Grazie all'azione del diquat, consente inoltre il rapido disseccamento delle infestanti perenni comprese graminacee (Erba mazzolina *Dactylis glomerata*, Gramigna *Cynodon dactylon*, Loglio *Lolium perenne*), romici (*Rumex* spp.), ortiche (*Urtica dioica*), tarassaco (*Taraxacum officinale*) e rampicanti (*Convolvulus arvensis*).

RESOLVA RTU si degrada naturalmente nel terreno e non lascia residui.
RESOLVA RTU consente l'eliminazione della vegetazione indesiderata. Evitare di colpire la base delle siepi, le piante coltivate e qualsiasi pianta di interesse. Non impiegare su prati e tappeti erbosi a meno che non si voglia eliminare il manto erboso.

MODALITA' D'IMPIEGO

Impiegare RESOLVA RTU in giornate non ventose, quando le infestanti sono in fase di attiva crescita e hanno uno sviluppo fogliare sufficiente ad assorbire il prodotto.
Le piogge cadute entro 6 ore dall'applicazione possono ridurne l'efficacia; si raccomanda in tal caso di ripetere l'applicazione.
RESOLVA RTU è in grado di controllare la maggior parte delle infestanti con una singola applicazione. Per il controllo di alcune infestanti particolarmente resistenti, potrebbe risultare necessario ripetere l'applicazione.

Agitare bene la confezione prima dell'uso.
Ruotare l'ugello sulla posizione "Spray".
Bagnare leggermente le foglie delle infestanti finché non diventano umide, evitando il gocciolamento.
Terminata l'applicazione, ruotare l'ugello sulla posizione "Off".
Dose: 1 litro di prodotto permette il controllo delle infestanti annuali su una superficie fino a 70 m^2 e il controllo delle infestanti perenni e di quelle difficili su una superficie fino a 35 m^2.
Non camminare nell'area trattata prima che la vegetazione irrorata si sia asciugata per evitare di trasferire il prodotto su altre piante.
Gli effetti dell'applicazione possono manifestarsi, su alcune infestanti, entro alcuni giorni.
Non effettuare lavorazioni del terreno entro 7 giorni dall'applicazione.
I bambini e gli animali domestici possono accedere all'area trattata una volta asciutta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15-07-2011

11A12435

DECRETO 15 luglio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Sparviero.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 3 agosto 2006 presentata dall'Impresa Sipcam Spa con sede legale in Milano, via Carroccio 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Tina contenente la sostanza attiva abamectina;

Vista la nota del 7 dicembre 2009 con la quale l'impresa medesima chiede di poter variare, in corso di registrazione, la composizione del prodotto fitosanitario in oggetto sostituendo la sostanza attiva abamectina con la sostanza attiva lambda-cialotrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 6 agosto 2011 di inclusione della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2000/80/EC della Commissione del 4 dicembre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Sipcam Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 giugno 2011, prot. 19445 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 27 giugno 2011 da cui risulta che l'Impresa Sipcam Spa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in SPARVIERO;

Visti i documenti attestanti il subentro dell'Impresa Oxon Italia Spa all'Impresa Sipcam Spa nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione;

Ritenuto di autorizzare il prodotto SPARVIERO fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva lambda cialotrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Oxon Italia Spa con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SPARVIERO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da m L 25 — 50 — 100 — 250 — 500; L 1- 5- 10 — 20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese IRCA Service SpA-Fornovo San Giovanni (BG) e SIPCAM SpA — Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13451.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SPARVIERO

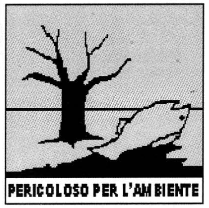
Insetticida polivalente in sospensione di capsule (CS)

SPARVIERO - Composizione:
Lambda-cialotrina pura g. 9,53 (g/l 100)
Coadiuvanti e solventi: quanto basta a g. 100



OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del



Officine di produzione:
IRCA Service SpA – Fornovo San Giovanni (BG)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie:
ml 25 – 50 – 100 – 250 - 500
lt 1 - 5 - 10 – 20

Partita n.

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI MEDICHE: consultare un "Centro Antiveleni".

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

CARATTERISTICHE:
la molecola insetticida contenuta nel prodotto è caratterizzata da un rapido effetto abbattente su numerose specie di insetti a ridotte dosi di principio attivo. Agisce prevalentemente per contatto, con attività anche per ingestione ed effetto repellente. La specifica formulazione in microcapsule gli conferisce inoltre una lunga persistenza di protezione. La molecola non svolge attività sistemica.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Viste le caratteristiche della molecola attiva, il prodotto si impiega su infestazioni nei primi stadi di sviluppo, e comunque su fitofagi o fitomizi che siano raggiungibili dalla soluzione irrorata. Il monitoraggio delle colture da proteggere e dello stadio dell'infestazione è quindi indispensabile. Assicurare una completa ed uniforme copertura delle parti della coltura da proteggere valutando i corretti volumi di soluzione da impiegare.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
Le dosi vengono riferite sia in ml/100 L per l'utilizzo di volumi normali che ad ettaro per il corretto uso, anche a volumi ridotti con attrezzature idonee. Impiegare le dosi maggiori ettaro con forti intensità di pressione degli insetti.
Non superare la dose massima ettaro indicata.

COLTURA	FITOFAGI	DOSE
Frumento (tenero e duro)/Orzo	Afidi, Lema	15-25 ml/hL (150-200 ml/Ha)
Mais, Sorgo	Afidi, Piralide, Nottue	10-25 ml/hL (100-250 ml/Ha)
Lattughe e simili	Afidi, Nottue	10-15 ml/hL (50-150 ml/Ha)
Patata	Dorifora, Afidi	10-25 ml/hL (150-250 ml/Ha)
Cavoli	Afidi, *Pieris, Plutella*, *Heliotis, Mamestra,*	10-20 ml/hL (75-150 ml/Ha)
Pomodoro, Melanzana, Peperone	Afidi, Nottue, Dorifora	10-25 ml/hL (100-250 ml/Ha)
Soia	Nottue Defogliatrici, Cimici	15-25 ml/hL (150 ml/Ha)
Barbabietola da zucchero	Nottue, Afidi, Cleono	15-25 ml/hL 150-250 ml/Ha
Vite	Tignole Cicaline (*Empoasca vitis, Scafoideus titanus*)	15-25 ml/hL (150-200 ml/Ha)
Agrumi	Afidi, Mosca (*C. capitata*)	10-20 ml/hL (200-400 ml/Ha)
Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino	Mosca (*C. capitata*), Cidia, Anarsia, Afidi	10-25 ml/hL (100-250 ml/Ha)
Frutti a guscio - Nocciolo	Cimici	10-25 ml/hL (150-250 ml/Ha)

- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
- Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
- Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

RISCHI DI NOCIVITA': il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli artropodi utili. Non trattare in fioritura. Divieto di impiego in serra.

AVVERTENZE D'USO:

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI
Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile mantenere la fascia di rispetto indicata nella seguente tabella per ciascuna coltura:

AVVERTENZE D'USO

COLTURA	Numero massimo interventi/anno	Intervallo pre raccolta	Fasce di rispetto (mt)
Frumento (tenero e duro)/Orzo	2	28	15
Mais, Sorgo	2	15	20
Lattughe e simili	2	7	12
Peperone	1	3	20
Patata	2	14	20
Pomodoro, Melanzana	2	3	20
Cavoli	2	7	12
Soia	1	15	12
Barbabietola da zucchero	1	15	20
Vite	2	7	30
Agrumi	3	7	30
Pesco, Nettarine, Albicocco, Susino	3	7	30
Frutti a guscio - Nocciolo	2	7	30

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 15-07-2011

SPARVIERO

Insetticida polivalente in sospensione di capsule (CS)

SPARVIERO - Composizione:
Lambda-cialotrina pura g. 9,53 (g/l 100)
Coadiuvanti e solventi: quanto basta a g. 100

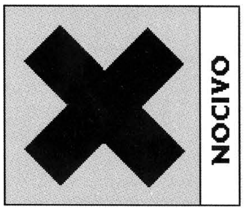
OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 02.353781

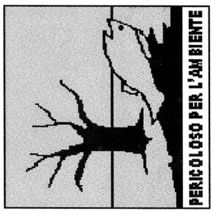
Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
IRCA Service SpA – Fornovo San Giovanni (BG)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: ml 25 – 50 – 100

Partita n.





FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
INFORMAZIONI MEDICHE: consultare un "Centro Antiveleni".

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..15-07-2011

11A12439

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefan Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stefan Daniela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Ana Aslan» di Braila nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Stefan Daniela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Radu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Ana Aslan» di Braila nell'anno 1998 dalla sig.ra Stefan Daniela, nata a Braila (Romania) il giorno 10 aprile 1977, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Stefan Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12222

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gruber Hildegard Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Gruber Hildegard Maria, nata a Brunico (Bolzano) il 4 dicembre 1981, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester» conseguito in Austria presso il Centro di Formazione Ovest per le professioni sanitarie della Tilak s.r.l. a Innsbruck in data 2 marzo 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente austriaca in data 31 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica, tra l'altro, che il diploma in possesso dell'interessata soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è quello indicato, per l'Austria, nell'allegato V.2, punto 5.2.2, della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester» conseguito in Austria presso il Centro di Formazione Ovest per le professioni sanitarie della Tilak S.r.l. a Innsbruck in data 2 marzo 2011, dalla signora Gruber Hildegard Maria, nata a Brunico (Bolzano) il 4 dicembre 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Gruber Hildegard Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12223

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Christensen Ina Gebhardt, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Christensen Ina Gebhardt, nata a Copenaghen (Danimarca) il 30 novembre 1982, cittadina danese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Professionsbachelor i Sygepleje» conseguito in Danimarca presso l'Istituto Superiore delle Professioni «Professionshoejskolen Metropol» di Copenaghen in data 31 gennaio 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente danese in data 28 marzo 2011 che certifica, tra l'altro, che il titolo in questione soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 e dall'allegato V.2, punti 5.2.1 e 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Danimarca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Professionsbachelor i Sygepleje» conseguito in Danimarca presso l'Istituto Superiore delle Professioni «Professionshoejskolen Metropol» di Copenaghen in data 31 gennaio 2010 dalla signora Christensen Ina Gebhardt, nata a Copenaghen (Danimarca) il 30 novembre 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Christensen Ina Gebhardt è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12224

DECRETO 1° settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Fluxyr 200 EC.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 9 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Agrichem B.V., con sede legale in Oosterhout (Olanda), Koopvaardijweg 9, 4906 CV, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato FLUXYR 200 EC contenente la sostanza attiva fluroxypyr;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto dell'8 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva fluroxypyr, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 novembre 2010 in attuazione della direttiva n. 2000/10/EC della Commissione del 1° marzo 2000;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva fluroxypyr, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva n. 2007/21/EC della Commissione del 10 aprile 2007;

Visto il regolamento (EU) 736/2011 di approvazione della sostanza attiva fluroxypyr fino al 31 dicembre 2021, in accordo con il regolamento (EC) 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che implementa il regolamento (EU) 540/2011;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Agrichem B.V a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 maggio 2011 protocollo n. 14330 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data sopra citata;

Vista la nota pervenuta in data 27 maggio 2011 da cui risulta che l'Impresa Agrichem B.V. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fino al 31 dicembre 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fluroxypyr, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Agrichem B.V., con sede legale in Oosterhout (Olanda), Koopvaardijweg 9, 4906 CV, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLUXYR 200 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fluroxypyr.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 del sopra citato regolamento (EU) 736/2011 e di ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Agrichem B.V., P.O.B. Box 495, 4900 AG, Olanda.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14944.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FLUXYR 200 EC

LIQUIDO EMULSIONABILE

ERBICIDA SELETTIVO PER FRUMENTO TENERO E DURO, SEGALE, ORZO, AVENA E MAIS

Composizione:

Fluroxipir puro	g. 20,6 (200 g/l)
Coformulanti q.b.a.	g. 100
Contiene:	nafta solvente (petrolio) aromatica pesante





FRASI DI RISCHIO

Infiammabile. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i fumi. Evitare il contatto con la pelle. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. In caso di ingestione non provocare il vomito. Consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Olanda
Tel. 00 39 02 66101029

Stabilimento di produzione:
AgriChem B.V., P.O.B. 295, 4900 AG Oosterhout, Olanda

Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Contenuto Netto: 1, 5, 10 litri.................. Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli alcalini e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'Art. 93 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
SINTOMI: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. Organi bersaglio: fegato e rene.
TERAPIA: Sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO:
FLUXYR 200 EC è un erbicida selettivo destinato al diserbo di post-emergenza di frumento, orzo, segale, avena e mais.
Diserbo di frumento tenero e duro, orzo: FLUXYR 200 EC è particolarmente attivo su ***Galium aparine*** (attaccamano) a qualunque stadio di sviluppo anche molto avanzato.
FLUXYR 200 EC è inoltre dotato di attività collaterale su ***Poligonum convolvulus*** (poligono convolvolo), ***Convolvulus arvensis*** (vilucchio), ***Stellaria media*** (centocchio).

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.......... 1 SET. 2011

Nel caso di presenza rilevante di altre infestanti è necessario miscelare FLUXYR 200 EC con un diverso erbicida di post-emergenza che ne completi lo spettro d'azione.
FLUXYR 200 EC si applica alla dose di 1 litro per ettaro, FLUXYR 200 EC consente la trasemina delle leguminose 10 giorni dopo il trattamento.

Diserbo del Mais: FLUXYR 200 EC è attivo alla dose di 0,5 — 0,7 l/ha contro ***Abutilon theofrasti*** (cencio molle) e ***Bidens tripartita*** (forbicina).
FLUXYR 200 EC controlla infestanti perennanti quali ***Convolvulus arvensis*** (vilucchio), ***Calystegia sepium*** (vilucchione), ***Rubus* spp.** (rovo), ***Rumex* spp.** (romice), alla dose di 1 l/ettaro, anche in applicazione frazionata. FLUXYR 200 EC non deve essere applicato oltre lo stadio di 6 foglie del mais.

La pioggia caduta dopo un'ora dalla distribuzione non pregiudica l'esito del trattamento.

FITOTOSSICITA': FLUXYR 200 EC può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 60 giorni.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........1 SET. 2011

11A12436

DECRETO 1° settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Kalahari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione numeri 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 4 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato KALAHARI contenente la sostanza attiva diquat;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 novembre 2001 di inclusione della sostanza attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 5 marzo 2011 in attuazione della direttiva 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 200;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva diquat, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dalla stessa Impresa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario D-Quat registrato al n. 14929;

Considerato che l'impresa sopra citata ha proposto lo stesso Dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo n. 194/1995, per la registrazione del prodotto fitosanitario KALAHARI;

Vista la nota dell'Ufficio in data 23 giugno 2011, prot. 21111, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 19 luglio 2011 da cui risulta che l'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diquat;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Barclay Chemicals (R&*D)* Ltd con sede legale in Dublino (Irlanda), Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KALAHARI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, lino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diquat.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Barclay Chemicals Manifacturing Ltd - Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14927.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KALAHARI

Diserbante-disseccante a base di DIQUAT
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

KALAHARI Registrazione Ministero della Salute N. ..... del ......

Composizione	
DIQUAT puro	**g. 16,7 (=200 g/L)**
(sotto forma di Diquat dibromuro)	
Coformulanti q.b. a	**g.100**

Partita n° ....

Barclay Chemicals (R&D) Ltd
Damastown Way, Damastown Industrial Park Mulhuddart - Dublin 15 (Irlanda)
Tel: + 353 (0) 1 811 2900

Distribuito da:
SCAM SpA – Strada bellaria 164 – 41126 Modena
Tel. 059 586511

Stabilimento di produzione:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd
Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Contenuto: **1–5–10–20 L**



MOLTO TOSSICO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Molto tossico per inalazione. Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nel l'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante la miscelazione e il carico del prodotto usare adeguati dispositivi di protezione respiratoria e guanti. Durante l'applicazione del prodotto utilizzare adeguati dispositivi di protezione respiratoria, guanti e tuta completa da lavoro. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Non rientrare nell'area trattata prima che la coltura sia perfettamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro. Bestiame e fauna erbivora non devono avere accesso alle aree trattate nelle 24h successive al trattamento. I residui vegetali disseccati non devono essere usati per l'alimentazione animale per almeno 4 giorni dopo il trattamento. Durante l'applicazione utilizzare maschere protettive per evitare l'inalazione del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero), ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Kalahari è un formulato liquido a base di diquat con azione diserbante-disseccante che ha le seguenti caratteristiche e proprietà:
- distrugge rapidamente le parti verdi delle piante trattate;
- non lascia residui fitotossici nel terreno perché totalmente disattivato a contatto con il suolo;
- non agisce sulle parti legnose delle colture;
- utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità;
- resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento;
- applicabile in qualsiasi periodo dell'anno in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

Kalahari è particolarmente efficace sulle infestanti dicotiledoni.
Tra le principali infestanti sensibili si ricordano: *Abutilon theophrasti* (cencio molle); *Adonis spp.* (adonide); *Ajuga chamaepitys* (iva artritica); *Amaranthus spp.* (amaranto); *Ammi majus* (visnaga maggiore); *Anagallis arvensis* (mordigallina); *Anthemis spp.* (falsa camomilla); *Atriplex spp.* (atriplice); *Bifora radians* (coriandolo fetido); *Calepina irregularis* (miagro rostellato); *Capsella bursa-pastoris* (borsa del pastore); *Centaurea cyanus* (fiordaliso); *Cerastium spp.* (poverina dei prati); *Chenopodium spp.* (chenopodio); *Chrysanthemum segetum* (crisantemo campestre); *Crepis spp.* (radicchiella dei prati); *Cuscuta spp.* (cuscuta); *Datura stramonium* (stramonio); *Daucus carota* (carota selvatica); *Diplotaxis erucoides* (ruchetta violacea); *Euphorbia spp.* (euforbia); *Fumaria officinalis* (fumaria); *Galium aparine* (caglio o attaccamani); *Geranium molle* (geranio); *Lamium spp.* (falsa ortica); *Matricaria chamomilla* (camomilla comune); *Mercurialis annua* (mercorella comune); *Myagrum perfoliatum* (miagro liscio); *Myosotis arvensis* (nontiscordardime minore); *Oxalis spp.* (acetosella); *Papaver rhoeas* (papavero); *Picris echioides* (aspraggine volgare); *Plantago spp.* (piantaggine); *Polygonum aviculare* (correggiola); *Polygonum convolvulus* (poligono convolvolo); *Polygonum lapathifolium* (poligono nodoso); *Polygonum persicaria* (persicaria); *Ranunculus spp.* (ranuncolo); *Rapistrum rugosum* (rapistro rugoso); *Rumex spp.* (romice) da seme; *Scandix pectin-veneris* (pettine di venere); *Senecio vulgaris* (senecio comune); *Sinapis arvensis* (senape selvatica); *Solanum nigrum* (erba morella); *Sonchus spp.* (grespino); *Stachys annua* (stregona annuale); *Stellaria media* (centocchio); *Thlaspi arvense* (erba storna comune); *Urtica urens* (ortica); *Veronica spp.* (veronica); *Viola tricolor* (viola del pensiero).
Risultano mediamente sensibili *Portulaca oleracea* (erba porcellana) e *Taraxacum officinale* (soffione, dente di leone).

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante; si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme.
In generale i volumi d'acqua sono 300-800 L per ettaro, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare. Impiegare solo acqua pulita perché Kalahari si disattiva in acque fortemente torbide.

CAMPI D'IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

DISERBO DELLA VITE
3,3-5 litri/ha con 300-800 litri/ha di acqua.
DISSECCAMENTO DEI CULMI DI PATATE: 3,3-5 litri/ha con 300-800 litri/ha di acqua.
Avvertenza: effettuare un solo trattamento per stagione

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE

Kalahari può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: non utilizzare atomizzatori per evitare sia la dispersione che danni alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori. Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.
È sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta delle PATATE e 30 giorni per la VITE.

FITOTOSSICITÀ

Trattandosi di un diserbante-diseccante ad azione sulla clorofilla, può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora ben lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per gli usi autorizzati nella presente etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

01 SET. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A12444

DECRETO 1° settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Etna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 21 ottobre 2009 presentata dall'impresa Agrichem B.V., con sede legale in Oosterhout (Olanda), Koopvaardijweg 9, 4906 CV, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ETNA contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Agrichem B.V. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 10 marzo 2011 prot. 7242 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 20 aprile 2011 da cui risulta che l'impresa Agrichem B.V. ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio per la conclusione dell'*iter* di registrazione;

Ritenuto di autorizzare il prodotto ETNA fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Agrichem B.V., con sede legale in Oosterhout (Olanda), Koopvaardijweg 9, 4906 CV, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ETNA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20 - 50.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Agrichem B.V., P.O.B. Box 495, 4900 AG, Olanda.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15146.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETNA

Erbicida sistemico non selettivo di post-emergenza.
Concentrato solubile.



COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

Glifosate acido puro	g. 31 (360 g/L)
(pari a sale Isopropilamminico	g. 41)
Coformulanti q.b.a.	g. 100

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.



CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
AgriChem B.V., Koopvaardijweg 9, 4906 Oosterhout, Olanda
Tel. 0039 02 66101029

Stabilimento di produzione:
AgriChem B.V., P.O. Box 495, 4900 AG Olanda

Autorizzazione Ministero della Salute n. ..... del ....

Contenuto L. 1-5-10-20-50 Partita: ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONE PER IL MEDICO:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE:
Etna è un erbicida di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni. Assorbito per via fogliare, viene traslocato per via sistemica alle radici e negli organi sotterranei delle infestanti, che vengono devitalizzate, determinando un progressivo appassimento seguito dal completo disseccamento degli organi aerei, nonché degli organi ipogei. E' consigliabile impiegare Etna in prossimità della fioritura delle infestanti, quando la linfa discendente facilita la distribuzione del prodotto nella porzione ipogea della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, quali siccità, freddo o attacchi parassitari, è inefficace.
Etna è rapidamente disattivato a contatto con il terreno, quindi la sua presenza non causa danni alle colture.

MODALITÀ D'IMPIEGO:
Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo volumi relativamente bassi (100-400 l/ha) del prodotto diluito, in modo da bagnare uniformemente le malerbe senza provocare perdite per gocciolamento. Impiegare pompe a bassa pressione (1-3 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni. Nei trattamenti effettuati in prossimità delle colture sensibili ricorrere ad attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante, lambente o munite di schermi protettivi.

CAMPI D'IMPIEGO:
Etna si impiega sulle seguenti colture:

- Pomacee (melo, pero), Agrumi (arancio dolce ed amaro, mandarino, limone, clementino, cedro, pompelmo, chinotto, limetta, kumquat);
- Drupacee (pesco, nettarine, percoche, albicocco, ciliegio dolce e acido, susino);
- Actinidia, Olivo, Noce, Nocciolo, Vite.

N.B. Olive da olio: nella preparazione delle piazzole di raccolta, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta.
Il trattamento può essere eseguito a pieno campo o localizzato nell'interfilare o sotto la chioma. In quest'ultimo caso la dose va rapportata alla superficie realmente trattata.

- Carciofo, Fava, Pisello, Fagiolino, Pomodoro, Melanzana, Carota, Asparago (primo dell'emergenza dei turioni o alla fine del raccolto), Patata, Mais (solo nell'interfila; da non impiegare in pre-raccolta), Soia, Medicai, Prati (leguminose e graminacee), Bietola da zucchero, Rosa, Pioppo, Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

IL TRATTAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLO CON ATTREZZATURE SELETTIVE.

- Aree non agricole: aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........

- 1 SET. 2011

Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione delle specie delle infestanti presenti:

- 3,5 l/ha contro la maggior parte delle erbe annuali;
- 4-5 l/ha contro *Sorghum halepense* (sorghetta), *Agropyron repens* (gramignone), *Ranunculus* spp. (ranunculus);
- 5-7 l/ha contro *Cyperus rotundus* (cipollino), *Cirsium arvense* (stoppione, in fioritura), *Artemisia vulgaris* (artemisia), *Potentilla* spp. (cinquefogiie), *Plantago* spp. (piantaggine), *Taraxacum officiane* (soffione), *Rumex* spp. (romice), Felci.
  Contro il *Cyperus rotundus*, per ottenere un risultato più duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5 l/ha ripetendo l'intervento sul ricacci alla dose di 4 l/ha;
- 8-10 l/ha contro *Convolvulus arvensis* (vilucchio) ben sviluppato (inizio fioritura), *Cynodon dactylon* (gramigna), *Urtica* spp. (ortica), *Daucus carota* (carota selv.), *Sonchus arvensis* (crispino), *Tussilago farfara* (farfaro), *Phragmites* spp. (cannucce, alte 50-80 cm);
- 10-12 l/ha contro *Convolvulus arvensis* (vilucchio) all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm).

Per interventi su infestazione a macchia irrorare con concentrazioni del prodotto in acqua dell'1-2% contro le infestanti annuali e del 2-5% contro le perenni.

NOTE IMPORTANTI:
Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i secchioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forma di allevamento bassa.

FITOTOSSICITÀ:
Il prodotto non è selettivo. Il prodotto può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili (drupacee, mandorlo, actinidia) impiegare ugelli schermati.
Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

COMPATIBILITÀ:
Il prodotto va impiegato da solo.

AVVERTENZA:
Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da vernici plastiche, perché il prodotto può corrodere.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Lavare tutto l'abbigliamento di protezione dopo l'impiego.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI MELO, PERO, DRUPACEE, OLIVO DA OLIO, 28 GIORNI PER VITE.

- 1 SET. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........

11A12449

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Moldovan Alida Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Moldovan Alida Manuela, nata a Alba Iulia il 10 maggio 1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licenta in asistenta medicala generala, in domeniul Sanatate, programul de studii/specializarea Asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università dell'Ovest «Vasile Goldis» di Arad nel settembre del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 27 luglio 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenta in asistenta medicala generala, in domeniul Sanatate, programul de studii/specializarea Asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università dell'Ovest «Vasile Goldis» di Arad nel settembre del 2010, dalla signora Moldovan Alida Manuela nata a Alba Iulia il 10 maggio 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Moldovan Alida Manuela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12381

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neacsu Cristina Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Neacsu Cristina Ionela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2008 dalla sig.ra Neacsu Cristina Ionela, nata a Brasov (Romania) il giorno 2 gennaio 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Neacsu Cristina Ionela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12382

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Simon Daniela Iuscu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Simon Daniela, coniugata Iuscu, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Christiana di Baia Mare nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Christiana di Baia Mare, in conformità con la legge n. 71/1995, nell'anno 1996 dalla sig.ra Simon Daniela, coniugata Iuscu, nata a Viseu de Sus (Romania) il giorno 25 giugno 1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Simon Daniela, coniugata Iuscu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12383

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maris Daniela Simona Scoropan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maris Daniela Simona cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Baia Mare nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Scoropan;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Baia Mare nell'anno 1998 dalla sig.ra Scoropan Daniela Simona, coniugata Maris, nata a Borsa (Romania) il giorno 21 settembre 1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Scoropan Daniela Simona, coniugata Maris, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12384

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ispas Georgiana Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ispas Georgiana Alina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Sf. Iosif» di Bucarest nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificata nivel 3, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Sf. Iosif» di Bucarest nell'anno 2002 dalla sig.ra Ispas Georgiana Alina, nata a Bucarest (Romania) il giorno 26 dicembre 1980, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ispas Georgiana Alina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12385

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Olaru Liliana Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Olaru Liliana Mirela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, in domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il collegio nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, in domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il collegio nazionale «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2008 dalla sig.ra Olaru Liliana Mirela, nata a Timisoara (Romania) il giorno 22 gennaio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Olaru Liliana Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12386

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lucaci Adriana Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lucaci Adriana Mariana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat nivel 3, domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di «Piatra Neamt» nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat nivel 3, domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2007 dalla sig.ra Lucaci Adriana Mariana, nata a Roman (Romania) il giorno 29 novembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Lucaci Adriana Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12387

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iamandii Adriana Beatrice Gheghi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iamandii Adriana Beatrice, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Gheghi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 1998 dalla sig.ra Gheghi Adriana Beatrice, coniugata Iamandii, nata a Pascani (Romania) il giorno 8 luglio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Gheghi Adriana Beatrice, coniugata Iamandii, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12388

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2011.

Dichiarazione della crisi di mercato del vino «Cirò» - Campagna 2010/2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

Visto il programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota 25 giugno 2010, prot. n. 6453;

Vista la modifica al citato programma, concernente le integrazioni apportate alla scheda della distillazione di crisi, per estendere l'intervento ai vini a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta;

Vista la nota 20 gennaio 2011, prot. n. 544, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica predetta;

Visto l'art. 103-*duodecies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, concernente l'entrata in applicazione della predetta modifica;

Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all'anno 2011, disposta con decreto direttoriale 26 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2010;

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 2011 n. 546, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 491/09 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2010/2011;

Visto l'art. 3, comma 5, del citato provvedimento, che demanda ad un successivo decreto ministeriale la dichiarazione dello stato di crisi e la individuazione del prezzo minimo di acquisto;

Vista la nota del 28 febbraio 2011, integrata in data 27 maggio 2011, con la quale la regione Calabria attesta la situazione di crisi per il vino a denominazione di origine protetta «Cirò» e fornisce il prezzo medio di mercato come risultante dai bollettini ufficiali della Camera di Commercio di Crotone nell'ultimo semestre;

Decreta:

Art. 1.

1. È attivata la distillazione di crisi per il vino a denominazione di origine protetta della regione Calabria: «Cirò».

2. L'attivazione della misura è vincolata all'emanazione, da parte della regione Calabria, del provvedimento di riduzione, per la campagna vitivinicola 2011/2012, di almeno il 20% delle rese previste per detto vino dal disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. Il prezzo minimo di acquisto per il vino «Cirò», con titolo alcolometrico minimo per l'immissione al consumo di 12,5% vol., è pari a euro 7,50 %vol/Hl. A tale importo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 n. 546, sono da aggiungere euro 0,20 %vol/hl da corrispondere al distillatore. Lo stanziamento disponibile è di 1.586.681,25 euro.

2. Considerato che le richieste di attivazione della distillazione di crisi non comportano il raggiungimento del 10% del budget nazionale per l'anno 2011, la regione Calabria è autorizzata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011, a finanziare la misura fino all'importo complessivo di euro 1.586.681,25

3. Per la copertura finanziaria dell'importo di cui al comma precedente, la regione Calabria provvede con le risorse rese disponibili con la rimodulazione degli stanziamenti destinati alla realizzazione delle altre misure previste dal piano di sostegno, assegnati alla regione medesima con il decreto direttoriale 26 luglio 2010.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della misura si applicano le disposizioni recate dal decreto ministeriale 21 gennaio 2011.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 318.

11A12432

DECRETO 8 luglio 2011.

Integrazione dello stanziamento previsto per la crisi di mercato dei vini «Piemonte Barbera» - Campagna 2010/2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

Visto il programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota 25 giugno 2010, prot. n. 6453;

Vista la modifica al citato programma, concernente le integrazioni apportate alla scheda della distillazione di crisi, per estendere l'intervento ai vini a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta;

Vista la nota 20 gennaio 2011, prot. n. 544, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica predetta;

Visto l'art. 103-*duodecies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, concernente l'entrata in applicazione della predetta modifica;

Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all'anno 2011, disposta con decreto direttoriale 26 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2010;

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 2011, n. 546, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 491/09 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2010/2011;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 2011, n. 3033, relativo a «Dichiarazione della crisi di mercato dei vini "Piemonte Barbera", "Monferrato Dolcetto" e "Piemonte Brachetto" - Campagna 2010/2011»;

Vista la nota n. 14870 del 15 giugno 2011, con la quale la Regione Piemonte chiede di aumentare il quantitativo di vino da destinare alla distillazione stante la situazione di crisi che caratterizza la tipologia del vino citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, lo stanziamento disponibile di cui al comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 aprile 2011, n. 3033, è rideterminato in euro 1.871.521,76.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 6, foglio n. 129

11A12022

DECRETO 11 luglio 2011.

Integrazione dello stanziamento previsto per la crisi di mercato dei vini «Isola dei Nuraghi» tipologia rosso - Campagna 2010/2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

Visto il programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota 25 giugno 2010, prot. n. 6453;

Vista la modifica al citato programma, concernente le integrazioni apportate alla scheda della distillazione di crisi, per estendere l'intervento ai vini a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta;

Vista la nota 20 gennaio 2011, prot. n. 544, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica predetta;

Visto l'art. 103-*duodecies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, concernente l'entrata in applicazione della predetta modifica;

Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all'anno 2011, disposta con decreto direttoriale 26 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2010;

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 2011, n. 546, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 491/09 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2010/2011;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 2011, n. 3034, relativo a «Dichiarazione della crisi di mercato dei vini "Isola dei Nuraghi" tipologia rosso - Campagna 2010/2011»;

Vista la nota n. 1175 del 22 giugno 2011, con la quale la Regione Sardegna chiede di aumentare il quantitativo di vino da destinare alla distillazione stante la situazione di crisi che caratterizza la tipologia del vino citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, lo stanziamento disponibile di cui al comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 aprile 2011, n. 3034, è rideterminato in euro 2.300.000.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 6, foglio n. 130

11A12023

DECRETO 14 settembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bianchello del Metauro».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle men-

zioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il D.P.R. 2 aprile 1969, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Bianchello del Metauro» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Vista la domanda presentata dalla Coldiretti di Pesaro, Confagricoltura di Pesaro e dalla CIA di Pesaro, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Bianchello del Metauro»;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 169 del 22 luglio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Bianchello del Metauro» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Bianchello del Metauro», approvato con D.P.R. 2 aprile 1969, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012;

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata dei vini «Bianchello del Metauro» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «BIANCHELLO DEL METAURO»

Art. 1.

Denominazione dei vini

1. La Denominazione di Origine Controllata «Bianchello del Metauro» è riservata ai vini, anche nelle tipologie superiore, spumante e passito, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabilite dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. La Denominazione di origine controllata "Bianchello del Metauro" è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente base ampelografica:

- Bianchello (Biancame) almeno per il 95%;

- Malvasia Toscana fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende gli interi territori dei comuni di: Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, Isola del Piano, Fossombrone, S. Ippolito, Montemaggiore, S. Giorgio, Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratterosa, l'isola amministrativa del comune di Mondavio denominata Cavallara, compresa tra i territori comunali di Serrungarina, Montemaggiore, Piagge, S. Giorgio e Orciano, e parte dei territori comunali di Urbino e di Fermignano che restano così delimitati:

dal confine del comune di Fossombrone con il comune di Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al Mulino Gulla, da tal punto il limite segue la strada stessa fino a raggiungere la quota 234, poi la quota 296, indi la quota 363 a S. Andrea di Primicilio e quota 347 a Villa la Croce. Da Villa la Croce si segue un sentiero fino a raggiungere il fosso della Verzera presso Brombolona e poi attraversato tale fosso si prosegue sempre per un sentiero che passa a nord di S. Maria Pomonte fino a raggiungere Cà Goccione. Di qui si raggiunge quota 319 e si prosegue fino al rio Marina seguendo sempre un sentiero. Attraversato tale rio a quota 200 si prosegue fino a Case di M. Rosano (quota 225) e di qui si prende la strada campestre che dopo aver raggiunto quota 222 si innesta con la strada comunale San Marino di Urbino – Molinello, si segue tale strada fino al ponte sul fosso dei Molinelli, di qui si prosegue per la strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si arriva a quota 330, punto in cui la strada comunale suddetta si innesta con quella che conduce a Santa Eufemia. Si segue tale strada fino a raggiungere la quota 349 e la località il Monte; di cui si segue la strada campestre che conduce a Cà l'Aradia e raggiunto Cal Furio 1° (quota 337) e quota 249, si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere la SS 73/bis Calmazzo – Urbino. Si percorre tale strada verso Urbino per circa 100 metri indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a quota 260 e di qui a Cà Tommassino (quota 307); si prosegue fino a quota 319 e di qui a S. Martino (quota 325). Seguendo ancora tale strada si raggiunge Cà La Fraternità 2° (quota 212) e poi si arriva sulla strada provinciale che conduce a Fermignano. Si segue tale strada scendendo verso la strada statale 73/bis per circa 200 metri; si piega quindi a destra prendendo la strada campestre e attraversata la ferrovia Fano – Fermignano si giunge a Cà La Fraternità 1° (quota 190) e di qui si prosegue fino a raggiungere il fiume Metauro.

Attraversato il fiume Metauro sulla passerella di San Giacomo segue la riva destra del fiume Metauro fino a immettersi sulla strada campestre che conduce a quota 202, di qui si prosegue fino a quota 246, indi ci si immette nella strada comunale di S. Angiolino in Aiola (quota 287). Raggiunta tale località si prosegue lungo una strada carreggiabile fino a quota 290 e di qui si raggiunge Cà La Fosca (quota 298) indi lungo un sentiero si raggiunge quota 227 sul quale passa il confine amministrativo dei comuni di Fermignano – Urbino. Si prosegue lungo tale confine fino a Monte Polo (quota 374), indi presa la strada comunale si raggiunge il cimitero di Monte Polo (quota 329), si lascia la strada comunale e si imbocca un sentiero lungo il quale si raggiungono le quote 233 e 260 e di qui il podere La Costa (quota 200) proseguendo per una mulattiera si giunge al fiume Metauro. Il limite segue da questo punto il corso di detto fiume fino ad arrivare all'incrocio dei confini amministrativi dei comuni di Fermignano, Urbino e Fossombrone.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro deve essere di almeno 3000.

5.1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti:

	Produzione massima (t/ha)	Titolo alcolom. volumico naturale minimo (% vol)
"Bianchello Del Metauro"	14	11,00
"Bianchello Del Metauro" superiore	11	11,50
"Bianchello Del Metauro" spumante	14	9,00
"Bianchello Del Metauro" passito	14	11,00

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

5.2. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la produzione non avrà diritto alla Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro».

5.3. La Regione Marche, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1.1. Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

1.2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei territori dei comuni di Pesaro, Mondolfo, Monteporzio, Mondavio, San Lorenzo in Campo, Pergola, S. Angelo in Lizzola, Mombaroccio e Monteciccardo.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

3.1. Per i vini a Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro», ad esclusione della tipologia passito, è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve Bianchello ottenute nella zona di produzione, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazioni a freddo o altre tecnologie consentite.

3.2. È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.

4. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

	Resa uva/vino (%)	Produzione massima (hl/ha)
"Bianchello Del Metauro"	70	98
"Bianchello Del Metauro" superiore	70	77
"Bianchello Del Metauro" spumante	70	98
"Bianchello Del Metauro" passito	45	63

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 75%, o il 50% per la tipologia passito, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

5.1. Le uve idonee alla produzione del vino a Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» possono essere destinate alla produzione della tipologia passito, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare al termine del periodo di appassimento un contenuto zuccherino non inferiore al 21%.

5.2. L'immissione al consumo della tipologia passito non può avvenire prima del 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

5.3. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo complessivo di 15% vol; l'invecchiamento deve avvenire all'interno della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

6. La Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 6.

Caratteristiche al Consumo

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bianchello Del Metauro»:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Bianchello Del Metauro» superiore:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Bianchello Del Metauro» spumante;

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: proprio, delicato, fine, ampio, composito;

sapore: da extra dry a brut, sapido, fresco, fine, armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Bianchello Del Metauro» passito:

colore: dal paglierino intenso all'ambrato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: dolce, armonico, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol di cui almeno il 12% vol effettivo;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

acidità volatile massima: 1,5 g/l.

2. In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto il limite minimo dell'estratto non riduttore e dell'acidità totale.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. Alla Denominazione di origine controllata «Bianchello del Metauro» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati che non abbiano significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia spumante, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

1. Ad esclusione delle tipologie superiore, spumante e passito, per il confezionamento del vino «Bianchello del Metauro» possono essere usati anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri.

2. Per l'immissione al consumo del vino Bianchello del Metauro nelle tipologie passito, superiore e spumante sono ammessi soltanto recipienti di vetro della capacità fino a 3 litri.

3. La tappatura dei recipienti deve essere effettuata utilizzando sistemi di chiusura a norma di legge

Allegato A

BIANCHELLO DEL METAURO	B050	X	025	1	X	X	A	0	A
BIANCHELLO DEL METAURO SUPERIORE	B050	X	025	1	B	X	A	0	A
BIANCHELLO DEL METAURO SPUMANTE BRUT	B050	X	025	1	X	X	B	0	G
BIANCHELLO DEL METAURO SPUMANTE EXTRA DRY	B050	X	025	1	X	X	B	0	H
BIANCHELLO DEL METAURO PASSITO	B050	X	025	1	D	X	A	0	D

11A12448

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 settembre 2011.

Modifica del regime di fornitura del medicinale Fluarix (vaccino influenzale frammentato inattivato). (Determinazione n. 2575/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Glaxosmithkline S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Fluarix;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12/13 luglio 2011 che ha deciso di riclassificare le confezioni multiple delle specialità medicinali con principio attivo «Vaccino influenzale inattivo»;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Fluarix (vaccino influenzale frammentato inattivato) nelle confezioni da 10 siringhe 0,5 ml senza modifica delle condizioni di rimborsabilità e prezzo, è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 2.

Disposizioni finali

Le confezioni che non riportano negli stampati la modifica autorizzata con la presente determinazione possono essere dispensate fino a esaurimento scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 settembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A12433

DETERMINAZIONE 13 settembre 2011.

Modifica del regime di fornitura del medicinale Influvac S (vaccino influenzale inattivato). (Determinazione n. 2576/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Abbott Products S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale INFLUVAC S;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12/13 luglio 2011 che ha deciso di riclassificare le confezioni multiple delle specialità medicinali con principio attivo «Vaccino influenzale inattivo»;

Le confezioni che non riportano negli stampati la modifica autorizzata con la presente determinazione possono essere dispensate fino a esaurimento scorte;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INFLUVAC S (vaccino influenzale inattivato) nelle confezioni da 10 siringhe 0,5 ml (A.I.C. n. 028851145/M) senza modifica delle condizioni di rimborsabilità e prezzo, è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 13 settembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A12434

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Irinotecan Actavis»

Estratto determinazione n. 2573/2011 del 13 settembre 2011

Medicinale: IRINOTECAN ACTAVIS.

Titolare A.I.C.: Actavis Italy S.p.a., via L. Pasteur n. 10 - 20014 Nerviano (Milano).

Confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 15 ml, A.I.C. n. 038143044/M (in base 10), 14D124 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: un ml di concentrato contiene:

principio attivo: 20 mg di irinotecan cloridrato triidrato equivalenti a 17,33 mg di irinotecan. Ciascun flaconcino da 2 ml, 5 ml, 15 ml o 25 ml di «Irinotecan Actavis» contiene 40 mg, 100 mg, 300 mg o 500 mg, rispettivamente di irinotecan cloridrato triidrato;

eccipienti: sorbitolo E420, acido lattico, sodio idrossido (pH 3,5), acido cloridrico (pH 3,5 quando richiesto), acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione, confezionamento, controllo, rilascio:

S.C. Sindan - Pharma S.r.l. - 11 Ion Mihalache Blvd, - 011171 Bucarest - Romania;

Actavis Italy S.p.a., via L. Pasteur n. 10 - 20014 Nerviano (Milano).

Rilascio dei lotti: Actavis Nordic A/S - Ørnegårdsvej 16 - DK-2820 Gentofte - Danimarca.

Indicazioni terapeutiche: «Irinotecan Actavis» è indicato per il trattamento di pazienti con tumore del colon-retto in stadio avanzato:

in associazione con 5-fluorouracile e acido folinico in pazienti senza precedente chemioterapia per malattia in stadio avanzato;

in monoterapia in pazienti che non hanno risposto ad uno schema terapeutico con 5-fluorouracile.

L'irinotecan in associazione con il cetuximab è indicato per il trattamento di pazienti con tumore metastatico del colon-retto che esprime il recettore per il fattore di crescita epidermica (EGFR) dopo il fallimento di una terapia citotossica comprendente l'irinotecan.

L'irinotecan in associazione con 5-fluorouracile, acido folinico e bevacizumab è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma metastatico del colon o del retto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 15 ml, A.I.C. n. 038143044/M (in base 10), 14D124 (in base 32), classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 204,77; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 337,95.

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Irinotecan Actavis» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12429

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lecron»

Estratto determinazione n. 2574/2011 del 13 settembre 2011

Medicinale: LECRON.

Titolare A.I.C.: PharOS Pharmaceutical Oriented Services Ltd., 87, Marathonos Avenue & Salaminas Str, 153 51 Pallini Attikis, Grecia.

Confezioni:

«0,5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203010/M (in base 10), 16BWS2 (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203022/M (in base 10), 16BWSG (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203034/M (in base 10), 16BWSU (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203046/M (in base 10), 16BWT6 (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203059/M (in base 10), 16BWTM (in base 32);

«0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203061/M (in base 10), 16BWTP (in base 32);

«1 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203073/M (in base 10), 16BWU1 (in base 32);

«1 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203085/M (in base 10), 16BWUF (in base 32);

«1 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203097/M (in base 10), 16BWUT (in base 32);

«1 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203109/M (in base 10), 16BWV5 (in base 32);

«1 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203111/M (in base 10), 16BWV7 (in base 32);

«1 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203123/M (in base 10), 16BWVM (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203135/M (in base 10), 16BWVZ (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203147/M (in base 10), 16BWWC (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203150/M (in base 10), 16BWWG (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203162/M (in base 10), 16BWWU (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203174/M (in base 10), 16BWX6 (in base 32);

«5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203186/M (in base 10), 16BWXL (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: 0,5 mg, 1 mg, 5 mg di tacrolimus;

eccipienti:

contenuto delle capsule: povidone K 30, croscarmellosa sodica (E468), lattosio anidro, magnesio stearato;

«Lecron» involucro della capsula da 0,5 mg: titanio biossido (E171), ferro ossido giallo (E172), gelatina;

«Lecron» involucro della capsula da 1 mg: titanio biossido (E171), gelatina;

«Lecron» involucro della capsula da 5 mg: titanio biossido (E171), ferro ossido rosso (E172), gelatina.

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti: Laboratorios Cinfa, S.A., Olaz-Chipi, 10-Políg Areta 31620 Huarte-Pamplona, Navarra, Spagna.

Produzione, confezionamento primario e secondario e controllo dei lotti: Laboratorios Cinfa, S.A., Avda. Roncesvalles s/n. Políg. de Ollokilanda, 31699 Olloqui-Navarra, Spagna.

Produzione, confezionamento primario e secondario e controllo dei lotti: Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd., 1 Haizheng road, Jiaojiang District Taizhou City, Zhejiang Province, Repubblica Popolare Cinese.

Indicazioni terapeutiche: profilassi del rigetto del trapianto nei pazienti riceventi trapianto allogenico di fegato, rene o cuore.

Trattamento del rigetto allogenico resistente al trattamento con altri medicinali immunosoppressivi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

«0,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203022/M (in base 10), 16BWSG (in base 32), classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,37; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,96;

«1 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203109/M (in base 10), 16BWV5 (in base 32), classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 61,50; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 115,34;

«5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL, A.I.C. n. 040203147/M (in base 10), 16BWWC (in base 32), classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 142,68; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 267,60.

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lecron» è la seguente:

per la confezione da 0,5 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni da 1 mg, 5 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Condizioni e modalità di impiego: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale: il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12430

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Mylan»

Estratto determinazione n. 2577 / 2011 del 13 settembre 2011

Medicinale: PANTOPRAZOLO MYLAN.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. - Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano - Italia.

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL - A.I.C. n. 040700015/M (in base 10), 16U23H (in base 32);

confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL - A.I.C. n. 040700027/M (in base 10), 16U23V (in base 32);

confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL - A.I.C. n. 040700039/M (in base 10), 16U247 (in base 32);

confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL - A.I.C. n. 040700041/M (in base 10), 16U249 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 22,550 mg di pantoprazolo sodico sesquiidrato, equivalente a 20 mg di pantoprazolo; 45,100 mg di pantoprazolo sodico sesquiidrato, equivalente a 40 mg di pantoprazolo.

Eccipienti.

Nucleo della compressa: Sodio carbonato anidro (E 500) - Mannitolo (E421) - Crospovidone - Povidone (K-90) - Calcio stearato;

rivestimento gastro-resistente: Copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione al 30% - Sodio laurilsolfato - Polisorbato 80 (E433) - Trietilcitrato (E1505);

film di rivestimento: Ipromellosa (E464) - Titanio diossido (E171) - Macrogol 400 - Ferro ossido giallo (E172);

inchiostro di stampa: (Opacode Black S-1-17823) - Shellac (E904) - Ferro ossido nero (E172) - Ammonio Idrossido (E527).

Produzione, controllo e confezionamento: Matrix Laboratories Limited - F-4 & F-12 MIDC, Malegaon Sinnar, Nashik, Maharastra 422 113 - India.

Confezionamento, controllo, rilascio: McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories - 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 - Ireland.

Confezionamento secondario: Fiege Logistics Italia S.p.A (For IT Only) - via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano) - Italy.

Sostanza attiva.

Produzione, controllo e confezionamento: Pantoprazole sodium sesquihydrate - Matrix Laboratories Limited Unit-3 - Plot No.38 to 40, 49 to 51, Phase IV, IDA, Jeedimetla, Hyderabad, Andhra Pradesh, PIN-500 055 - India.

Indicazioni terapeutiche.

Pantoprazolo Mylan 20 mg:

adulti ed adolescenti dai 12 anni di età: trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo - trattamento a lungo termine e prevenzione delle recidive dell'esofagite da reflusso;

adulti: prevenzione delle ulcere gastro-duodenali indotte da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) nei pazienti a rischio che necessitano di trattamento continuo con i FANS.

Pantoprazolo Mylan 40 mg:

adulti ed adolescenti dai 12 anni di età: esofagite da reflusso;

adulti: eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) in combinazione con terapia antibiotica appropriata in pazienti con ulcere associate a H. pylori - ulcera gastrica e duodenale - sindrome di Zollinger-Ellison e altre condizioni patologiche di ipersecrezione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL - A.I.C. n. 040700015/M (in base 10), 16U23H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,11.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,83.

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL - A.I.C. n. 040700039/M (in base 10), 16U247 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,63.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,55.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Pantoprazolo Mylan è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12431

Integrazione alla determinazione n. 959 del 4 luglio 2011 relativa al medicinale «Klektica»

Estratto determinazione AIC/N n. 1095 del 13 settembre 2011

La determinazione n. 959 del 4 luglio 2011, con cui è stato autorizzato il medicinale: KLEKTICA nelle forme e confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice A.I.C. n. 040521015);

«500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse (codice A.I.C. n. 040521027).

Titolare A.I.C.: Wellington Street Development Pharma Limited, con sede legale e domicilio in 47, Oaklands Drive Rathgar - Dublino 6 - Irlanda, il cui Estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 168 del 21 luglio 2011, è integrata con riferimento al Produttore del prodotto finito, come segue:

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.L., via Volturno, 48 Quinto De' Stampi - 20089 Rozzano (MI) (tutte le fasi); Doppel Farmaceutici S.r.L., via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC) (controllo e rilascio lotti).

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A12438

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Sofarcid».

Estratto determinazione FV/ 89 del 2 settembre 2011

Medicinale: SOFARCID.

Confezioni:

A.I.C. n. 033017017 «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 033017029 «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml.

Titolare AIC: Sofar S.p.A.

Procedura Nazionale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sofarcid» non è rinnovata, ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* - secondo e terzo periodo - del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni.

Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale «Sofarcid» non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere utilizzato.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A12445

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Avix 800» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 88 del 21 luglio 2011

Medicinale: AVIX 800.

Confezioni: A.I.C. n. 028619 031 «800 mg compresse», 35 compresse.

Titolare AIC: I.BIR.N. Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 15 novembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da: A.I.C. n. 028619 031 800 mg compresse - 35 compresse,

a: A.I.C. n. 028619 031 800 mg compresse - 35 compresse divisibili.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A12446

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Flutamide Aurobindo».

Estratto determinazione FV/ 90 del 2 settembre 2011

Medicinale: FLUTAMIDE AUROBINDO.

Confezioni: A.I.C. n. 034464014 «250 mg compresse, 30 compresse».

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Procedura Nazionale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flutamide Aurobindo» non è rinnovata, ai sensi dell'art. 38, comma 2-*bis* - secondo e terzo periodo - del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni.

Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale «Flutamide Aurobindo» non può essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti già prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non può essere utilizzato.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A12447

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2011.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L' ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002.

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
C08CA09	LACIDIPINA	28 UNITA' 4 MG - USO ORALE
L02BG04	LETROZOLO	30 UNITA' 2,5 MG – USO ORALE

NUOVE CONFEZIONI DI RIFERIMENTO CHE INTEGRANO L' ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	Confezione di riferimento
N04BC04	ROPINIROLO	28 UNITA' 2 MG – USO ORALE 28 UNITA' 4 MG – USO ORALE 28 UNITA' 8 MG – USO ORALE
J01DD08	CEFIXIMA	5 UNITA' 400 MG – USO ORALE

11A12450

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 27 settembre 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 12 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA Art. UNICO (da inserire come 3° comma dell'art. 53). Non costituisce ragione di capacità contributiva il reddito derivante dal lavoro in tutte le sue forme e applicazioni: organizzative, esecutive, intellettuali, tecniche e manuali".

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso PIERLUIGI GIORDANO, a Roma in Via Maestro Gaetano Capocci n. 14, - tel. 06.86205316, e-mail: i153@libero.it;

11A12744

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Samolaco

Con decreto 8 giugno 2011, n. 1581, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 26 luglio 2011, registro n. 12, foglio n. 194, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex magazzino di bonifica nel comune di Samolaco (Sondrio), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 44 p.lla 51.

11A12454

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti, pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 2011, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Estratto del decreto ministeriale 21 settembre 2011 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 2011, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Bertone Stefano notaio residente nel comune di Villanova d'Asti (D.N. di Asti) è trasferito nel comune di Asti (D.N. di Asti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Gallo Eugenia notaio residente nel comune di Grumo Appula (D.N. di Bari) è trasferito nel comune di Bari (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Sorvillo Eugenio notaio residente nel comune di Galatina (D.N. di Lecce) è trasferito nel comune di Gioia del Colle (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Mangili Giuseppe notaio residente nel comune di Calolziocorte (D.N. di Bergamo) è trasferito nel comune di Ponte San Pietro (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Parisio Alberto notaio residente nel comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Scuderi Rosalia notaio residente nel comune di Tresigallo (D.N. di Ferrara) è trasferito nel comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Elmino Paolo notaio residente nel comune di Argelato (D.N. di Bologna) è trasferito nel comune di Castel Maggiore (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Forlani Andrea notaio residente nel comune di Pennabilli (D.N.R. di Pesaro e Urbino) è trasferito nel comune di Crevalcore (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ariasi Nicola notaio residente nel comune di Berceto (D.N. di Parma) è trasferito nel comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Cuscito Leonardo notaio residente nel comune di Acqui Terme (D.N.R. di Alessandria, Acqui Terme e Tortona) è trasferito nel comune di Bagolino (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Fadda Fabrizio notaio residente nel comune di Ozieri (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel comune di Iglesias (D.N. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Dessy Alessandro notaio residente nel comune di Nuoro (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel comune di Lanusei (D.N. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Mele Carla notaio residente nel comune di San Benedetto Po (D.N. di Mantova) è trasferito nel comune di Quartu Sant'Elena (D.N. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Licciardello Claudia notaio residente nel comune di Randazzo (D.N. di Catania) è trasferito nel comune di Catania (D.N. di Catania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lazzara Roberta Maria Irene Agata notaio residente nel comune di Melilli (D.N. di Catania) è trasferito nel comune di Catania (D.N. di Catania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Saporita Paolo notaio residente nel comune di Giarre (D.N. di Catania) è trasferito nel comune di Acireale (D.N. di Catania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Piffaretti Laura notaio residente nel comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel comune di Lecco (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Spreafico Luca notaio residente nel comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel comune di Merate (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Tagliaferri Vera notaio residente nel comune di Sergnano (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Valia Caterina notaio residente nel comune di Fivizzano (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Nencioni Fabrizio notaio residente nel comune di Castelfiorentino (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel comune di Fucecchio (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Beretta Anguissola Alessandro notaio residente nel comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel comune di Pescia (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Marchi Cosimo notaio residente nel comune di Sanremo (D.N.R. di Sanremo e Imperia) è trasferito nel comune di Prato (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Meucci Serena notaio residente nel comune di Prato (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Olivetti Martina notaio residente nel comune di Ferrara (D.N. di Ferrara) è trasferito nel comune di Forlì (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Di Buono Giuseppina Pia notaio residente nel comune di Campo Ligure (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Grasso Raffaella notaio residente nel comune di Imperia (D.N.R. di Sanremo e Imperia) è trasferito nel comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Figari Gianenrico notaio residente nel comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ferrari Andrea notaio residente nel comune di Collegno (D.N. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel comune di Massa (D.N.R. di La Spezia e Massa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Dimuccio Michele notaio residente nel comune di Tricarico (D.N. di Matera) è trasferito nel comune di Pisticci (D.N. di Matera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Redeghieri Baroni Lorenzo notaio residente nel comune di Sannazzaro dè Burgondi (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ajello Stefano notaio residente nel comune di Paderno Dugnano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Grossi Lorenzo notaio residente nel comune di Cigliano (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Prinetti Federico notaio residente nel comune di Chignolo Pò (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Grandi Mauro notaio residente nel comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Stucchi Lorenzo notaio residente nel comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Nicolosi Paola notaio residente nel comune di Sanremo (D.N.R. di Sanremo e Imperia) è trasferito nel comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Giuliano Enzo Sami notaio residente nel comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel comune di Rozzano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Bruno Benedetta notaio residente nel comune di Gambolò (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel comune di Trezzano Sul Naviglio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ghirardini Nicola notaio residente nel comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel comune di Modena (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Camocardi Carlo notaio residente nel comune di Lama Mocogno (D.N. di Modena) è trasferito nel comune di Novi di Modena (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Maiello Salvatore notaio residente nel comune di Noale (D.N. di Venezia) è trasferito nel comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Borrelli Stefano notaio residente nel comune di Roccasecca (D.N. di Cassino) è trasferito nel comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Lenhardy Marco notaio residente nel comune di Torremaggiore (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

di Maggio Emanuela notaio residente nel comune di Stanghella (D.N. di Padova) è trasferito nel comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

De Liguori Paolina notaio residente nel comune di Bisceglie (D.N. di Trani) è trasferito nel comune di Castellammare di Stabia (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Macchiarelli Pasquale notaio residente nel comune di Casalnuovo di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel comune di Portici (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Covino Fiorella notaio residente nel comune di Torre Annunziata (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel comune di Torre del Greco (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Zaccaria Massimo notaio residente nel comune di Adria (D.N. di Rovigo) è trasferito nel comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Zafarana Valentina notaio residente nel comune di Mestre (D.N. di Venezia) è trasferito nel comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Marcon Adriano Francesco notaio residente nel comune di Ponte San Nicolò (D.N. di Padova) è trasferito nel comune di Piove di Sacco (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Simoni Francesco notaio residente nel comune di Barga (D.N. di Lucca) è trasferito nel comune di Perugia (D.N. di Perugia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Acciaioli Francesca notaio residente nel comune di Lari (D.N. di Pisa) è trasferito nel comune di Pisa (D.N. di Pisa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Pula Francesca notaio residente nel comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo) è trasferito nel comune di Russi (D.N. di Ravenna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Beccari Giuseppe notaio residente nel comune di Reggio Emilia (D.N. di Reggio Emilia) è trasferito nel comune di Castelnovo Nè Monti (D.N. di Reggio Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Sartorelli Rossella notaio residente nel comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Giampietro Fernando Rosario notaio residente nel comune di Ancona (D.N. Ancona) è trasferito nel comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Belloni Sabrina notaio residente nel comune di Trieste (D.N. di Trieste) è trasferito nel comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Robertazzi Eric notaio residente nel comune di Avezzano (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel comune di Tivoli (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Perrone Emanuele notaio residente nel comune di Maddaloni (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel comune di Caserta (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ferone Gianluigi notaio residente nel comune di Treia (D.N.R. di Macerata e Camerino) è trasferito nel comune di Capua (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Pagano Patrizia notaio residente nel comune di Cles (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel comune di Trento (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Russo Francesco notaio residente nel comune di Condino (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel comune di Rovereto (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Gramatica Monica notaio residente nel comune di Gravellona Toce (D.N. di Verbania) è trasferito nel comune di Verbania (D.N. di Verbania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Auciello Angela notaio residente nel comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel comune di Villadossola (D.N. di Verbania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Calvelli Giovanni notaio residente nel comune di Biella (D.N. di Biella) è trasferito nel comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Stagnotto Elisa notaio residente nel comune di Reggio Emilia (D.N. di Reggio Emilia) è trasferito nel comune di Arsiero (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

11A12613

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-226) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00

45-410100110928